



Comune di Forlì

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLE INSEGNE**

SOMMARIO

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 DEFINIZIONE DI INSEGNA
- Art. 3 NORME GENERALI

CAPITOLO 2 – ZONE STORICHE

- Art. 4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – ITER AUTORIZZATORIO
- Art. 5 CARATTERISTICHE GENERALI
- Art. 6 PROGETTI UNITARI
- Art. 7 INSEGNE STORICHE

CAPITOLO 3 – ALTRE ZONE

- Art. 8 CARATTERISTICHE GENERALI
- Art. 9 POSA DI INSEGNE DI ESERCIZIO A PALO O TOTEM

CAPITOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

- Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI
- Art. 11 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
- Art. 12 NORMA DI RINVIO

ALLEGATO 1 – ABACO NORMATIVO PER LE ZONE STORICHE

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di installazione, misure, tipi e colori delle insegne di esercizio che potranno essere collocate negli immobili, secondo modalità diversificate per:
 - ZONE STORICHE (CAP. 2)
 - ALTRE ZONE (CAP. 3)

Articolo 2 DEFINIZIONE DI INSEGNA

1. Si definisce **“insegna d'esercizio”** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa, nel rispetto dell'art.6 comma 4 DGR n.1732/2015, sia per luce propria che per luce indiretta. (art. 47 DPR 495/92 regolamento di attuazione al CdS). I simboli e i marchi sono riferiti al nome dell'esercente, alla ragione sociale della ditta o ente, alla sua attività prevalente.

Articolo 3 NORME GENERALI

1. La posa di insegne di esercizio, così come definite dall'art 47 comma 1° del regolamento del Codice della Strada, all'esterno dei centri abitati è soggetta alle limitazioni del Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione.
2. La posa di insegne di esercizio, così come definite dall'art 47 comma 1° del regolamento del Codice della Strada, all'interno dei centri abitati è soggetta alle limitazioni di cui ai successivi articoli.
3. Le insegne dotate di impianto elettrico devono rispettare le direttive CEI e le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti elettrici (L. 46/90 e DPR 447/91 D.M. 37/2008 già L.46/90) e dovranno avere luci fisse, colori e forma tali da non generare confusione di lettura con i segnali stradali o eccessiva distrazione, come prescritto dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso; limitatamente al solo simbolo unificato di pubblici servizi e farmacie è consentita la variabilità per un periodo non inferiore ai 60 secondi.
4. Le tende solari contenenti immagini o scritte pubblicitarie e le vetrofanie (solo caratteri alfanumerici dell'attività completa eventualmente da simboli e da marchi) sono equiparabili alle insegne e quindi soggette alle limitazioni previste.

Articolo 4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – ITER AUTORIZZATORIO

1. Le insegne in vista dalla pubblica via sono oggetto di apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada e articoli correlati del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
2. L'istanza, da inoltrare digitalmente su apposita modulistica, dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta, come riportato nell'apposita domanda di autorizzazione.
3. Successivamente all'inoltro dell'istanza tramite PEC ed alla sua protocollazione, l'istruttore amministrativo controllerà la completezza della documentazione presentata e potrà chiedere integrazioni che dovranno essere prodotte entro 30 giorni, passati i quali la domanda verrà rigettata.
4. Se la documentazione risulterà completa ovvero successivamente alle integrazioni prodotte, verrà valutata entrando nel merito, la regolarità del manufatto da apporre sulla base del presente Regolamento e dell'art. 23 del Codice della Strada.
5. Nel caso in cui l'insegna da installare risulti essere conforme al presente Regolamento nonché al Codice della Strada, il Dirigente preposto rilascia l'autorizzazione e solo allora l'insegna potrà essere installata.
6. Nel caso in cui l'insegna risulti essere non conforme al presente Regolamento nonché con l'art. 23 del Codice della Strada, verranno comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 07 agosto 1990, con la possibilità da parte dell'interessato di presentare proprie osservazioni e/o di conformarsi.
7. Nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione, per le nuove insegne da collocare su palo oppure a bandiera su fabbricato, per progetti unitari o casi particolari, potrà essere richiesto il parere della Polizia Municipale.
8. Ai sensi dell'art. 56 del Regolamento del Codice della Strada, l'ente proprietario della medesima, è tenuto a vigilare sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento delle insegne di esercizio rispetto a quanto autorizzato.
9. Ai sensi dell'art. 53 comma 6° del Regolamento al CdS, l'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile solo se l'insegna mantiene le stesse caratteristiche, e rispetta le norme riferite al Codice della Strada.
10. Le modifiche dimensionali, di posizione e costruttive sono soggette a nuova autorizzazione mentre per le sole modifiche di immagine è prevista apposita autorizzazione di cambio immagine.
11. La sola volta non è soggetta a nuova autorizzazione, ma a semplice comunicazione.
12. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di: verificare e mantenere il buono stato di conservazione delle insegne e delle strutture di sostegno, effettuare tutti gli interventi necessari o richiesti dall'ente competente pena la revoca dell'autorizzazione, procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o in caso di motivata richiesta da parte dell'ente competente.

CAPITOLO 2 – ZONE STORICHE

Articolo 5 CARATTERISTICHE GENERALI

Al fine di agevolare la comprensione della norma è stato redatto un abaco che costituisce l'Allegato 1 del presente regolamento.

Per la posa su fabbricati di insegne per attività direzionali, commerciali e produttive si applicano le seguenti norme generali.

1. Nel Centro Storico (A1), nei Borghi (A2.1/tessuti edilizi storici conservati) e nei Nuclei Storici esterni alla città (A4.1/edifici e complessi di valore architettonico monumentale e A4.2/tessuti edilizi di origine storica con permanenza morfologica e tipologica, come individuato nel Regolamento Urbanistico Edilizio) le nuove insegne devono essere collocate:
 - nel vano vetrina, con una superficie massima di mq. 1,50,
 - ovvero sul cassonetto copri rullo del vano vetrina, con un'altezza dell'insegna che non potrà essere superiore a mt. 0,40 per le zone A1, mt. 0,60 per le zone A2.1, A4.1 e A4.2, e di spessore non superiore a mt. 0,15 dal filo del muro;
 - ovvero, in mancanza del cassonetto copri rullo, all'interno del prolungamento superiore del vano, con un'altezza dell'insegna che non potrà essere superiore a mt. 0,40 per le zone A1, mt. 0,60 per le zone A2.1, A4.1 e A4.2, e di spessore non superiore a mt. 0,15 dal filo del muro;
 - ovvero, in presenza di lunetta si possono collocare o sulla medesima, oppure sopra o sotto alla stessa. L'altezza dell'insegna non potrà essere superiore a mt. 0,40 per le zone A1, mt. 0,60 per le zone A2.1, A4.1 e A4.2, e di spessore non superiore a mt. 0,15 dal filo del muro;
 - su tenda solare, con un'altezza non superiore a mt.0,40.
2. Non sono consentiti insegne a luce intermittente o variabile o l'utilizzo di apparecchi a lampo o acustici avvertibili dall'esterno dell'esercizio; limitatamente al simbolo unificato di pubblici servizi e farmacie è consentita la sola variabilità per un periodo non inferiore ai 60 secondi;
3. Non sono consentite insegne a bandiera ad esclusione di quelle relative a segnalazione di pubblici servizi, nonché farmacie e tabaccherie, limitatamente al simbolo unificato ed a quelle consentite a seguito dell'approvazione di un progetto unitario (art. 6);
4. In assenza di vetrina è ammesso l'uso di una insegna (non più di una per attività), anche luminosa, con una superficie fino ad un massimo di 0,25 mq.;
5. Non sono consentite insegne o scritte posizionate nell'imbotte del vano vetrina;
6. Quando vi siano più attività non in vista dalla pubblica via (gallerie, cortili interni ecc..) o attività da segnalare in complessi di edifici a carattere unitario, complessi commerciali, direzionali, artigianali e residenziali, le caratteristiche delle insegne dovranno avere uniformità grafica ed estetica, a tale scopo dovrà essere presentato un progetto unitario (art. 6).
7. In presenza di insegna all'interno del prolungamento superiore del vano vetrina, su cassonetto copri rullo del vano o su lunetta, è ammessa nel vano vetrina una vetrofania di superficie non superiore a mt. 0,25.
8. Si autorizza un'unica insegna per esercizio, che in presenza di più vetrine, può essere collocata in ognuna di esse, ad esclusione di quanto previsto al comma 7; in presenza di tenda solare che occulta la vista dell'insegna su fabbricato, quest'ultima può essere collocata sulla tenda stessa, con le medesime caratteristiche dell'insegna principale.
9. Solo in presenza di più vetrine, come indicato al comma 8., è ammessa una insegna, in caratteri diversi da quelli alfanumerici, previa presentazione della traduzione in lingua italiana.
10. Le targhe non luminose e le vetrofanie fino ad una superficie di mq. 0,25 non sono soggette ad autorizzazione.

Articolo 6 PROGETTI UNITARI

1. Allo scopo di valorizzare la via interessata dalla presenza di attività e di avere una visione complessiva della stessa, sono consentite, attraverso la presentazione di un progetto unitario che comprende almeno il 40% delle attività presenti, o in subordine, su progetto redatto dal Comune in una logica di riqualificazione della via stessa, le seguenti insegne:
 - a) **Insegne a bandiera:** una per ogni attività, costituite da un supporto ad uso braccio a mensola, in materiale di ferro, similghisa, acciaio, bronzo, rame, ottone e trattamenti e finiture simili, illuminate da una sorgente esterna o retroilluminata, o da sistemi esteticamente equiparabili, con luce calda e colori tenui, con le seguenti caratteristiche:
 - dimensione massima mq. 1,00 comprensiva di supporto;
 - sporgenza massima dal filo del fabbricato inferiore alla larghezza del marciapiede, e comunque non oltre mt. 1,20, nelle strade prive di marciapiede dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi pubblici e di soccorso. L'altezza dal piano stradale o dal marciapiede stesso, non potrà essere inferiore a mt. 3,00, in presenza di quest'ultimo di o pista ciclabile oppure mt. 4,50 in loro assenza, considerando il lato più basso dell'insegna;
 - il supporto dell'insegna non dovrà avere dimensioni prevalenti rispetto all'insegna stessa.
 - b) **Sistemi modulari/pannello:** all'inizio della via si potrà prevedere l'installazione di un pannello a muro, indicante le attività presenti in quella determinata strada, realizzato in ferro similghisa, acciaio, bronzo, rame, ottone e trattamenti e finiture simili, illuminate da una sorgente esterna, o da sistemi esteticamente equiparabili, con luce calda e colori tenui, di dimensioni totali di mt 0,70 di larghezza x mt. 0,90 di altezza.
- Le attività che subentreranno, previa comunicazione, dovranno attenersi alle caratteristiche del pannello

autorizzato.

2. **Palazzi Storici** classificati A1.1 (Edifici e complessi di rilevante valore architettonico monumentale) e A1.2 (Edifici di valore storico artistico architettonico e documentario) è consentita nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio stesso, con progetto unitario:
 - a) per le attività prevalenti che si sviluppano da terra a cielo e identificano il Palazzo Storico, l'installazione di un'insegna sulla facciata principale del Palazzo, contenuta nella fascia marcapiano, che non copra gli elementi stilistici del fabbricato, realizzata solo con lettere singole, opache, di altezza non superiore a mt. 0,40, distanziate per non più di mt. 0,10, in ferro o similghisa, acciaio, bronzo, rame, ottone e trattamenti e finiture simili, illuminata da una sorgente esterna o retroilluminata, o da sistemi esteticamente equiparabili, con luce calda e colori tenui.

Tali prescrizioni potranno essere modificate su valutazione del Dirigente del Servizio preposto in riferimento alla collocazione e al contesto in cui l'insegna si inserisce.
 - b) per le attività site nel Palazzo Storico, collocate nel/i cortile/i interno/i, ove siano presenti portici, l'installazione di un'insegna su tenda da collocarsi a filo interno di archi e portali prospicienti la pubblica via.
 - c) è vietata la rimozione di insegne storiche/scritte storiche che identificano l'origine del Palazzo stesso.
3. Insegna all'interno della lunetta: sarà possibile occupare l'intera superficie della lunetta sulla base della presentazione di un progetto artistico (scritta, disegno).
4. In presenza di progetti unitari le nuove insegne, ad esclusione dei rinnovi, si dovranno adeguare al medesimo.

Articolo 7 INSEGNE STORICHE

1. Non si applicano i limiti alle dimensioni ed alle superfici di cui sopra, nel caso di insegne storiche (definite ed indicate nel censimento delle attività commerciali situate nel centro storico e nelle espansioni storiche, contenenti all'interno della classificazione il n. 1/insegna) da trasferire o da ricollocare rispetto alla posizione originaria, dato il loro valore storico e testimoniale da esse rappresentato.

CAPITOLO 3 – ALTRE ZONE

Articolo 8 CARATTERISTICHE GENERALI

1. Nelle zone a prevalente carattere produttivo, commerciale e direzionale, per ogni attività e con riferimento alla singola facciata del fabbricato, le nuove insegne possono essere collocate:
 - a) parallelamente al senso di marcia della strada, con una superficie massima di mq. 20, qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a cento metri quadrati, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 metri quadrati, fino al limite di 50 metri;
 - b) perpendicolarmente al senso di marcia con una superficie massima di mq. 8,00;
2. Nelle restanti zone (a prevalente carattere residenziale, agricolo, ecc.), per ogni attività e con riferimento alla singola facciata del fabbricato l'insegna o le insegne di esercizio non devono superare la superficie di mq. 10,00.
3. Nel caso di zone miste a prevalente carattere residenziale (tipo B1.1, come individuato nel Regolamento Urbanistico Edilizio) a fronte di edifici aventi come unica destinazione quella produttiva, commerciale e direzionale si applicano le superfici di cui comma 1° lettera a) del presente articolo.
4. Le insegne a bandiera su fabbricato, ove consentite, devono rispettare i seguenti limiti:
 - a) dimensione massima mq. 2,00;
 - b) oggetto su suolo pubblico non superiore a mt. 1,20;
 - c) altezza minima dal suolo pubblico non inferiore a mt. 4,50; ove esiste il marciapiede le insegne possono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 3,00 ed il loro oggetto dovrà risultare di almeno mt. 0,50 inferiore alla larghezza del marciapiede stesso; su suolo privato sono ammesse altezze inferiori solo qualora sia impossibilitato il transito sotto di esse.
 - d) distanza minima, ad eccezione delle strade di tipo D) di cui alla classificazione prevista dal Codice della Strada vigente, di:
 - mt. 20 dagli altri cartelli dalle altre insegne, mezzi pubblicitari, segnali stradali di pericolo, prescrizione ed obbligo, aree di intersezioni;
 - mt. 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
 - mt. 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;qualora le insegne siano collocate interamente in area privata e ad almeno mt. 3,00 dal confine stradale, non si fa luogo alla verifica delle distanze minime di cui sopra; limitatamente al simbolo unificato di pubblici servizi e farmacie, le distanze minime di cui sopra possono essere ridotte della metà.

Le distanze sono misurate dal bordo esterno dell'insegna.
5. Le targhe non luminose e le vetrofanie fino ad una superficie di mq. 0,25 non sono soggette ad autorizzazione.

Articolo 9 POSA DI INSEGNE DI ESERCIZIO A PALO O "TOTEM"

1. La posa di insegne di esercizio a palo o totem, così come definite dall'art 47 comma 1° del regolamento del Codice della Strada, all'esterno dei centri abitati, è soggetta alle limitazioni del Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. La posa di insegne di esercizio a palo, così come definite dall'art 47 comma 1° del regolamento del Codice della Strada, all'interno dei centri abitati è soggetta alle limitazioni di cui ai successivi commi.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa riferimento agli articoli specifici del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso ed al piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.
4. Le insegne di esercizio a palo non sono ammesse nel Centro Storico (A1), nei Borghi (A2) e nei Nuclei Storici esterni alla città (A4)
5. Le insegne di esercizio a palo dotate di impianto elettrico devono rispettare le direttive CEI e le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti elettrici (L. 46/90 e DPR 447/91 D.M. 37/2008 già L.46/90).
6. Tutti gli impianti devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza da parte dei proprietari, pena la rimozione.
7. L'installazione di insegne di esercizio a palo è soggetta alle seguenti prescrizioni:
 - a) le insegne di esercizio a palo devono essere collocate su suolo privato; sono ammesse su suolo pubblico quelle relative a pubblici servizi, farmacie e impianti di distributori di carburanti solo nella immediata adiacenza dell'attività; possono essere installate insegne a palo relative che, sorgendo su parco pubblico, siano parte della gestione dello stesso;
 - b) qualora non vi siano spazi privati antistanti l'attività e questa sia arretrata rispetto alla pubblica via, le insegne a palo possono essere collocate in area pubblica previo parere del Servizio preposto;
 - c) per la distanza di posa delle insegne di esercizio a palo, si fa riferimento alle norme del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada vigente;
 - d) entro il perimetro del Centro Abitato, per le sole insegne di esercizio a palo collocate ortogonalmente al senso di marcia dei veicoli, tali distanze sono ridotte, ad eccezione delle strade di tipo D di cui alla classificazione prevista dal Codice della Strada vigente, come di seguito indicate:
 - mt. 20 dalle altre insegne, mezzi pubblicitari, segnali stradali di pericolo, prescrizione ed obbligo, aree di intersezione;
 - mt. 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
 - mt. 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
 - e) qualora le insegne di esercizio a palo siano collocate interamente in area privata e ad almeno mt. 3,00 dal confine stradale, non si fa luogo alla verifica delle distanze minime di cui alla lettera c);
Le distanze sono misurate dal bordo esterno dell'insegna.
 - f) le insegne di esercizio a palo devono rispettare i seguenti limiti:
 - dimensioni della struttura in aggetto sul suolo pubblico non superiori a mt.1,20;
 - dimensioni della superficie occupata dalle sole scritte alfanumeriche da simboli o/e marchi (riconducibili alla definizione di insegna) non superiori a mq. 8,00 nelle zone produttive, commerciali e direzionali, e mq. 4,00 nelle restanti zone per singola facciata;
 - altezza minima dal suolo pubblico non inferiore a mt. 4,50; ove esiste il marciapiede, le insegne possono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 3.00 ed il loro oggetto dovrà risultare di almeno mt. 0,50 inferiore alla larghezza del marciapiede stesso. Su suolo privato sono ammesse altezze inferiori solo qualora sia impossibilitato il transito sotto di esse.
 - ove siano presenti più attività, le relative insegne possono essere riunite in un unico impianto con dimensione della superficie occupata dalle sole scritte alfanumeriche da simboli o/e marchi (riconducibili alla definizione di insegna) non maggiore a mq. 8.00 per singola facciata (tale impianto non esclude la possibilità di insegna su fabbricato);
 - g) per singola attività potrà essere collocato più di una insegna di esercizio a palo;
 - h) le insegne di esercizio a palo dovranno avere luci fisse, colori e forma tali da non generare confusione di lettura con i segnali stradali o eccessiva distrazione, come prescritto dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso; limitatamente al solo simbolo unificato di pubblici servizi e farmacie è consentita la variabilità per un periodo non inferiore ai 60 secondi.
 - i) per le insegne di esercizio a palo parallele al senso di marcia della strada non si dà luogo alle distanze di cui al comma d) del presente articolo;
 - l) le insegne su recinzione o altre strutture preesistenti, sono equiparabili alle singole insegne a palo.

CAPITOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Articolo 10 DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno valore prescrittivo e vincolante.
2. La presenza di insegne in assenza di autorizzazione o in difformità dalla medesima, comporta l'applicazione da parte dell'Ente proprietario della strada delle sanzioni e dei procedimenti finalizzati alla rimozione, previsti dall'art. 23 del Codice della Strada.
3. La Polizia Municipale svolge attività di vigilanza, di iniziativa o su segnalazione degli uffici competenti, provvedendo alle verifiche ed alle sanzioni in caso di accertato abusivismo.

Articolo 11 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA

1. Tutte le insegne di esercizio esistenti sulla base di norme antecedenti o in possesso di autorizzazioni non più rispondenti alla vigente normativa dovranno essere adeguate, rimosse o autorizzate a cura e spese degli interessati, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento o all'atto del rinnovo delle autorizzazioni in essere.

Articolo 12
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia: in particolare al D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) al DPR 495/92 (Regolamento di attuazione al CdS), al D.L.vo 507/93 e al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni del Comune di Forlì.



REGOLAMENTO GENERALE DELLE INSEGNE ABACO NORMATIVO – ALLEGATO 1


Introduzione

Con il presente ABACO vengono illustrate in modo schematico le insegne che il Comune di Forlì ha intenzione di regolamentare **nell'ambito del Centro Storico**.


L'ABACO è suddiviso per tipologie di impianti pubblicitari quali:

- Insegne collocate nell'ambito del vano vetrina.
- Insegne collocate nel cassonetto copri rullo.
- Insegne collocate nel prolungamento superiore del vano vetrina.
- Insegne collocate nell'ambito delle lunette.
- Insegne su tenda.
- Insegne storiche e/o indicanti manufatti storici.
- Insegne collocate a bandiera su fabbricato.
- Insegne collocate a muro al di fuori del vano vetrina.
- Insegne a lettere singole su Palazzo Storico.
- Insegne su tenda a filo interno di archi e portali del Palazzo Storico.


TIPO D'IMPIANTO	Insegna di esercizio su fabbricato		
TIPOLOGIA	Vetrofania collocata nel vano vetrina		
<p>Caratteristiche: Le vetrofanie sono adesivi applicati nella parte interna della vetrina. Le vetrografie (smerigliatura, incisione con acido ecc.), possono essere eseguite direttamente sulla vetrina dell'esercizio commerciale.</p>			
Dimensione massima mq. 1,50	Zona A1	Zona A2.1	Zona A4.1 e A4.2
	Ammesse	Ammesse	Ammesse




TIPO D'IMPIANTO	Insegna di esercizio su fabbricato		
TIPOLOGIA	Nel cassonetto coprirullo		
<p>Caratteristiche: Si tratta di strutture parallelepipedo costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno, su cui è applicata una superficie che può essere generalmente stampata o dipinta, ove è riposto il carattere alfanumerico dell'insegna.</p> <p>Per l'illuminazione si rinvia agli artt. 2 e 5.</p>			
Dimensioni: - Spessore non superiore a mt. 0,15 dal filo del muro	Zona A	Zona A2.1	Zona A4.1 e A4.2
	Altezza max mt. 0,40	Altezza max mt. 0,60	Altezza max mt. 0,60




TIPO D'IMPIANTO	Insegna di esercizio su fabbricato		
TIPOLOGIA	Nel prolungamento superiore del vano		
<p>Caratteristiche: Si tratta di strutture parallelepipedo costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno, su cui è applicata una superficie che può essere generalmente stampata o dipinta, ove è riposto il carattere alfanumerico dell'insegna.</p> <p>Per l'illuminazione si rinvia agli artt. 2 e 5.</p>			
Dimensioni: - Spessore non superiore a mt. 0,15 dal filo del muro	Zona A	Zona A2.1	Zona A4.1 e A4.2
	Altezza max mt. 0,40	Altezza max mt. 0,60	Altezza max mt. 0,60




TIPO D'IMPIANTO	Insegna di esercizio su fabbricato		
TIPOLOGIA	Sulla lunetta		
<p>Caratteristiche: Si tratta di superfici mono/bi dimensionali, generalmente stampate o dipinte, sulle quali è riposto il carattere alfanumerico dell'insegna. Possono avere la scritta orizzontale come per le insegne su cassonetto, oppure caratteri artistici (Progetto Unitario art. 6).</p> <p>Per l'illuminazione si rinvia agli artt. 2 e 5.</p>			
Dimensioni: - Spessore non superiore a mt. 0,15 dal filo del muro	Zona A	Zona A2.1	Zona A4.1 e A4.2
	Altezza max mt. 0,40	Altezza max mt. 0,60	Altezza max mt. 0,60




TIPO D'IMPIANTO	Insegna di esercizio su fabbricato		
TIPOLOGIA	Sopra alla lunetta		
<p>Caratteristiche: Si tratta di superfici mono/bi dimensionali, generalmente stampate o dipinte, sulle quali è riposto il carattere alfanumerico dell'insegna. Possono avere la scritta orizzontale come per le insegne su cassonetto, oppure caratteri artistici (Progetto Unitario art. 6). Per l'illuminazione si rinvia agli artt. 2 e 5.</p>			
Dimensioni: - Spessore non superiore a mt. 0,15 dal filo del muro	Zona A	Zona A2.1	Zona A4.1 e A4.2
	Altezza max mt. 0,40	Altezza max mt. 0,60	Altezza max mt. 0,60




TIPO D'IMPIANTO	Insegna di esercizio su fabbricato		
TIPOLOGIA	Sotto alla lunetta		
<p>Caratteristiche: Si tratta di superfici mono/bi dimensionali, generalmente stampate o dipinte, sulle quali è riposto il carattere alfanumerico dell'insegna. Possono avere la scritta orizzontale come per le insegne su cassonetto, oppure caratteri artistici (Progetto Unitario art. 6). Per l'illuminazione si rinvia agli artt. 2 e 5.</p>			
Dimensioni: - Spessore non superiore a mt. 0,15 dal filo del muro	Zona A	Zona A2.1	Zona A4.1 e A4.2
	Altezza max mt. 0,40	Altezza max mt. 0,60	Altezza max mt. 0,60




TIPO D'IMPIANTO	Insegna di esercizio su fabbricato		
TIPOLOGIA	Su tenda		
<p>Caratteristiche: Si tratta di tende mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili poste esternamente a protezione di vetrine o ingressi.</p> <p>E' possibile ripetere il contenuto dell'insegna a cassonetto o di altra tipologia sulla tenda (doppia insegna).</p>			
H max mt. 0,40	Zona A1	Zona A2.1	Zona A4.1 E a4.2

TIPO D'IMPIANTO	Insegna di esercizio su fabbricato		
TIPOLOGIA	Insegna storica		
<p>Caratteristiche: Si tratta di insegne con valore storico e testimoniale facenti parte dell'assetto urbano della zona storica.</p> <p>Non si applicano limiti dimensionali e di superficie nel caso in cui debbano essere trasferite e ricollocate rispetto alla posizione originaria.</p>			
	Zona A1	Zona A2.1	Zona A4.1 E a4.2


TIPO D'IMPIANTO	Insegna di esercizio su fabbricato		
TIPOLOGIA	A bandiera		
<p>Caratteristiche: Si tratta di insegne bifacciali, consistenti in opere complesse realizzate in ferro, similghisa, acciaio, bronzo, rame, ottone e trattamenti e finiture simili, illuminate da una sorgente esterna o retroilluminate, o da sistemi esteticamente equiparabili, con luce calda e colori tenui, le cui strutture di supporto non devono avere dimensioni prevalenti rispetto all'insegna.</p> <p>Possono essere realizzate a seguito dell'approvazione di un Progetto Unitario (Art. 6).</p>			
- Dimensione max mq. 1,00 comprensiva del supporto. - Sporgenza massima dal filo del muro < mt. 1,20 e, in presenza di marciapiede < della larghezza dello stesso. - altezza da terra > di mt. 3,00 in presenza di marciapiede o pista ciclabile. - altezza da terra > di mt. 4,50 in assenza di marciapiede o pista ciclabile.	Zona A1	Zona A2.1	Zona A4.1 e A4.2
Posizioni ammesse	Appesa	Verticale	Orizzontale



TIPO D'IMPIANTO	Insegna di esercizio su fabbricato		
TIPOLOGIA	A muro al di fuori del vano vetrina		
<p>Caratteristiche: Si tratta di sistemi modulari o pannello, posti all'inizio di una via, indicante le attività presenti in quella determinata strada. Possono essere realizzati in ferro similghisa, acciaio, bronzo, rame, ottone e trattamenti e finiture simili,.</p> <p>Vengono illuminati da una sorgente esterna, o da sistemi esteticamente equiparabili.</p> <p>Possono essere realizzati a seguito dell'approvazione di un Progetto Unitario (Art. 6)</p>			
Dimensioni max per pannello mt. 0,70 (l) x mt. 0,90 (h)	Zona A1	Zona A2.1	Zona A4.1 e A4.2



TIPO D'IMPIANTO	Insegna di esercizio su fabbricato		
TIPOLOGIA	Lettere singole su Palazzo Storico		
<p>Caratteristiche: Si tratta di lettere singole, opache, realizzate in ferro, similghisa, acciaio, bronzo, rame, ottone e trattamenti e finiture simili,, contenute nella fascia marcapiano del Palazzo e che non coprono elementi stilistici dello stesso. Sono possibili per le attività prevalenti che si sviluppano da terra a cielo e identificano il Palazzo Storico. Vengono illuminate da una sorgente esterna o retroilluminate o da sistemi esteticamente equiparabili, con luce calda e colori tenui.</p> <p>Possono essere realizzati a seguito dell'approvazione di un Progetto Unitario (Art. 6)</p>			
Dimensioni per singola lettera	Zona A1.1	Zona A1.2	
	Altezza max mt. 0,40	Altezza max mt. 0,40	Distanza tra le lettere max 0,10



TIPO D'IMPIANTO	Insegna di esercizio su fabbricato		
TIPOLOGIA	Su tenda a filo interno di archi e portali del Palazzo Storico		
<p>Caratteristiche: Si tratta di tende in tessuto, da collocarsi a filo interno di archi e portali prospicienti la pubblica via. Sono possibili per le attività collocate nel/i cortile/i interno/i, del Palazzo Storico, ove siano presenti portici.</p> <p>Possono essere realizzati a seguito dell'approvazione di un Progetto Unitario (Art. 6)</p>			
Dimensioni:	Zona A1.1	Zona A1.2	
	Altezza max mt. 0,40	Altezza max mt. 0,40	

